

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 dicembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 19.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2012, n. 0220/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)..... Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 12.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario..... Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2012, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2012, n. 49.

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"..... Pag. 18



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 22.

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle

Comunità Montane..... Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21 ad oggetto: «Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 ottobre 2012, n. 24) Pag. 23



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 19.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi.

(Pubblicata numero straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La provincia disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, ai fini della valorizzazione turistica e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale del Trentino.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sui campeggi 2012».

Capo II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende per:

a) «equipaggio»: persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;

b) «piazzola»: la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;

c) «struttura accessoria»: struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

d) «allestimenti mobili»: tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;

e) «struttura fissa di appoggio»: struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

f) «unità abitative»: camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;

g) «mezzo mobile di soggiorno»: caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;

h) «servizi accessori»: servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande;

i) «comunità»: le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Art. 3.

Ricettività turistica all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistemi di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aperto si dividono nelle seguenti tipologie:

a) campeggio;

b) campeggio-villaggio.

3. La scelta di destinare l'area a struttura ricettiva all'aperto è riservata al piano regolatore generale del comune. Se il piano regolatore generale del comune non individua la tipologia della struttura ricettiva all'aperto, la scelta è rimessa al titolare o al gestore della struttura.

4. A supporto del turismo itinerante con autocaravan, nel territorio provinciale sono inoltre realizzate aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan.

Art. 4.

Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera delle unità abitative;

b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;

c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.



7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nei rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 5.

Campeggio-Villaggio

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.

3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

Art. 6.

Pertinenze

1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l'ingresso principale e posti nell'immediata prossimità degli stessi, purché adibiti all'erogazione dei servizi accessori previsti dall'art. 2, comma 1, lettera h).

2. Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione.

Art. 7.

Divieto di campeggio

1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:

a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;

b) insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.

Art. 8.

Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, la comunità promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.

2. Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.

3. Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro ore. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all'aperto.

4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

5. La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 13, ove applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14.

6. Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall'art. 7 e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell'area di sosta.

7. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza.

8. Gli organi di vigilanza previsti dall'art. 20 provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.

9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della provincia questo comma costituisce un obbligo.


Capo III

DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA

Art. 9.

Disposizioni in materia urbanistica

1. Ai fini dei coordinamenti di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all'interno, dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all'ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall'art. 10.



2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se, espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto, territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.

4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, art. 22, comma 5, nelle aree di protezione, dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del, campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella.

Art. 10.

Visto di corrispondenza

1. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato e costituisce presupposto per l'ottenimento del titolo edilizio ai sensi dell'art. 9. Il visto ha come oggetto la verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione.

Art. 11.

Allestimenti mobili

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.

2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

3. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.

4. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti. In caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.

5. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14 e la relativa documentazione allegata riportano il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione nella struttura ricettiva nonché le case mobili effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva medesima; inoltre contengono la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4. Ogni nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'art. 12 corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4.

Capo IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Art. 12.

Classificazione

1. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività.

2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.

3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due o una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale.

4. Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l'interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall'art. 15.

5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.

6. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14. La comunità trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

7. La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l'obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione.

8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d'ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l'errata compilazione dell'autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata alla comunità.

Art. 13.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono:

a) il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo volta a volta vigente, e dalla normativa in materia di antimafia;

b) la disponibilità completa ed esclusiva della struttura ricettiva;

c) la classificazione della struttura ricettiva;

d) il possesso del titolo edilizio;

e) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine agli allestimenti antincendio e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla struttura provinciale competente in materia di incendi e protezione civile, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

f) il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva;



g) la stipula di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti.

Art. 14.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive all'aperto è subordinato alla presentazione alla comunità della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla segnalazione.

3. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi di settore e la conformità dei locali alle norme edilizie, ambientali, sanitarie, di prevenzione dagli incendi, di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, e alle norme in materia di beni culturali. Questi servizi possono anche essere aperti al pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore in materia; in tal caso, fermo restando il requisito della sorvegliabilità dei locali eventualmente richiesto dalle leggi di settore, il percorso di accesso a essi dev'essere opportunamente segnalato e individuato nella relativa documentazione.

Art. 15.

Commissione qualità

1. La provincia assicura il controllo dei livelli qualitativi minimi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ricettiva all'aperto in relazione al livello di classificazione posseduto.

2. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascun livello di classificazione la prestazione di un adeguato standard qualitativo dell'offerta, la provincia può ridurre di un livello la classificazione posseduta dalla struttura ricettiva all'aperto che, pur rispettando i requisiti minimi e la classificazione, non raggiunge questi standard qualitativi. A tal fine la Provincia nomina una commissione formata da un componente designato dalla Provincia, da un componente designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un componente esterno esperto in materia di ricettività turistica all'aperto, individuato di comune accordo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia. Se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la provincia nomina i componenti prescindendone.

3. La commissione dura in carica cinque anni ed effettua i controlli previsti dal comma 1 in presenza di segnalazioni da parte di utenti o di organismi competenti che evidenziano deficienze qualitative del servizio e delle prestazioni erogate. Se la commissione, sentito il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi al livello di classificazione posseduto, invita il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso questo termine, se la struttura ricettiva all'aperto non si è adeguata, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che provvede a ridurre di un livello la classificazione posseduta. Non è in ogni caso possibile revocare la classificazione in presenza dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classificazione a una stella. Gli standard qualitativi sono adottati e resi pubblici dalla commissione.

Art. 16.

Obblighi del titolare e del gestore

1. Il titolare e il gestore sono responsabili dell'osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all'aperto.

2. La vita interna di ogni struttura è organizzata e disciplinata da un apposito regolamento.

3. Il gestore assicura una custodia continua durante il periodo di apertura.

Art. 17.

Periodi di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di campeggio e di campeggio-villaggio è annuale. Nell'arco dell'anno è comunque garantito il periodo di apertura della struttura per un periodo minimo di quattro mesi.

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica il periodo di apertura dell'esercizio alla comunità.

3. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione alla comunità, è consentita al titolare o al gestore del campeggio e del campeggio-villaggio l'attivazione di spazi adibiti alla sosta di autocaravan, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8.

Art. 18.

Tariffe

1. I prezzi delle prestazioni fornite dalle strutture ricettive all'aperto sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica i prezzi massimi giornalieri in via telematica ai soggetti e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'automatica applicazione dei prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata.

3. Il periodo di applicazione dei prezzi decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 19.

Obbligo di esposizione al pubblico

1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.

2. All'interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:

- la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all'aperto;
- la tabella dei prezzi massimi applicati;
- la planimetria generale e il regolamento interno della struttura.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, del regolamento di esecuzione e dei loro provvedimenti attuativi sono esercitate dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di turismo e dai dipendenti delle comunità, specificamente autorizzati dall'ente di appartenenza, nonché dalla polizia locale.

2. Per l'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti della provincia e delle comunità, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, e la polizia locale hanno libero accesso alle strutture ricettive all'aperto.

3. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari.



Art. 21.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;

b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;

d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi, sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;

e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'art. 16;

f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'art. 17;

g) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di applicazione di tariffe massime superiori a quelle comunicate ai sensi dell'art. 18; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'art. 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai sensi del medesimo articolo;

i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'art. 7;

j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;

l) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;

m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'art. 24, comma 3, e dall'art. 25, comma 5.

2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o di disposizioni previste dal regolamento di esecuzione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta alla comunità, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Regolamento di esecuzione

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Il regolamento di esecuzione prevede, tra l'altro:

a) la specificazione delle caratteristiche minime del campeggio e del campeggio-villaggio, comprese quelle dell'alloggio del gestore, degli allestimenti e delle dotazioni del campeggio e del campeggio-villaggio medesimo e le modalità di calcolo delle superfici;

b) le caratteristiche tecniche, tipologiche e di collocazione delle strutture accessorie per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico;

c) la specificazione delle caratteristiche delle aree di servizio e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;

d) l'attuazione della disciplina della classificazione e le relative ed eventuali norme transitorie;

e) le ulteriori disposizioni necessarie a specificare e attuare questa legge;

f) le eventuali norme transitorie ulteriori a quelle previste da questa legge.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall'art. 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione.

2. Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.

3. I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 conservano il livello di classificazione attribuibile in base alla normativa previgente anche se non dispongono dei parametri di classificazione previsti dall'art. 12, comma 3. I campeggi sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla predetta data, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti dall'art. 12, comma 3, per il livello posseduto; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. I campeggi parco per vacanze sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti da una specifica tabella allegata al regolamento di esecuzione; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti, i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge che non dispongono di bagni per disabili come definiti dalla tabella A, sezione C, del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto), si dotano di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al campeggio e al campeggio parco per vacanze esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 è consentito mantenere le strutture fisse di appoggio, gli allestimenti stabili e gli allestimenti mobili esistenti anche con caratteristiche non conformi alle previsioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione.



6. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale sui campeggi restano validi fino alla scadenza della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, se queste ultime sono state rilasciate prima della data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1,

7. Per tutte le violazioni in materia di campeggi accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni previste dalla legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'art. 26 di questa legge.

8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi di questa legge sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data queste funzioni continuano a essere esercitate dalla Provincia. Fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità continuano ad applicarsi gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'art. 26 di questa legge.

9. Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore di questa legge proseguono l'attività, ancorché non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino all'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 24.

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le strutture ricettive esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, già classificate come campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi dell'art. 4 di questa legge.

2. I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro la stessa data, ai sensi di quanto previsto per i campeggi dall'art. 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fermo restando quanto previsto da questo comma, è vietato realizzare o incrementare le strutture e gli allestimenti oltre le percentuali previste da questa legge.

3. I campeggi che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21- 111/ Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio.

4. I campeggi già classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, possono classificarsi campeggio-villaggio solo se rivestono tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'art. 4, comma 3.

5. Quanto previsto dall'art. 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1.

Art. 25.

Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze

1. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge già classificate come campeggio parco per vacanze continuano a mantenere questa denominazione.

2. I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiarazioni di autoclassificazione presentate entro tale data, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi. I predetti campeggi possono in ogni caso incrementare le strutture e gli allestimenti fino alle percentuali consentite dalla precedente normativa.

3. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggi se la ricettività complessiva riferita alle strutture e agli allestimenti non superi la percentuale massima prevista dall'art. 2, comma 3, della legge provinciale sui campeggi, per i campeggi. In tal caso si applica l'art. 24.

4. I campeggi parco per vacanze possono classificarsi come campeggio-villaggio solo se hanno tutte le caratteristiche previste da questa legge. In deroga a ciò, per le segnalazioni di inizio attività presentate entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, i campeggi-villaggio possono mantenere una percentuale di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non superiore al 20 per cento della capacità ricettiva massima; questa percentuale s'intende compresa nella percentuale massima prevista dall'art. 4, comma 3.

5. I campeggi parco per vacanze che, alla data di entrata in vigore di questa legge, dispongono di strutture accessorie accostate al mezzo mobile di soggiorno, hanno l'obbligo, entro il termine di tre anni dalla stessa data, di adeguarsi ai requisiti e alle caratteristiche previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 21- 111/ Leg del 2002. L'obbligo di adeguamento è immediato in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze ai sensi del comma 3.

6. L'art. 11, comma 4, non si applica per le case mobili già presenti nei campeggi alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), tranne il comma 4 dell'art. 3 e il comma 5 dell'art. 26;
- b) il capo VII della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;
- c) l'art. 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- d) l'art. 23 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- e) l'art. 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- f) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12;
- g) l'art. 21 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Capo VII

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 2009, N. 6 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA REGOLAZIONE DEI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI E MODIFICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2, RELATIVO AL COMMERCIO).

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009


1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 dopo la parola:

«culturali,» è inserita la seguente: «ludiche,».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

«2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 le parole: «13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina la ricezione turistica all'aperto».



Art. 28.

Abrogazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 29.

Abrogazione dell'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 30.

Abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 31.

Abrogazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 32.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «previsti dagli articoli 4, 5 e 7» sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;»;

c) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.».

2. I commi 3 e 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono abrogati.

Art. 33.

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 2009 le parole: «o della comunicazione» sono soppresse.

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'art. 11 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Regolamento di esecuzione*). — 1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

a) le condizioni, i limiti e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi;

b) il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall'art. 8, comma 1;

c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;

d) le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno, compresa l'eventuale costituzione di depositi cauzionali.».

Art. 35.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 2009 è abrogato.

Art. 36.

Disposizione transitoria

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge provinciale n. 6 del 2009, come sostituito dall'art. 34 di questa legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2, commi 6 e 7, 12 e 15, comma 1, lettera i), della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'art. 26 di questa legge.

Capo VIII

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 37.

Disposizione finanziaria

1. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 15 di questa legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 91.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 4 ottobre 2012

p. Il Presidente della provincia
Il vicepresidente: PACHER

12R0719

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2012, n. 0220/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia* n. 45 del 7 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

Visto l'art. 14, della predetta legge regionale 2/2012, così come modificato dall'art. 2, comma 93, lettera d), della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, i quali rispettivamente dispongono:

«1. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura



di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l'attuazione di progetti, oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.

2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 (Legge regionale 21/2007, art. 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012»;

Visto lo schema del «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)» predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale;

Considerato che l'emanazione del regolamento in questione soddisfa, tra l'altro, quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/196/2010/FRG del 2 luglio 2010, in merito alla necessaria predeterminazione con legge o regolamento dei criteri e della modalità per la concessione degli incentivi, come riportato nella circolare n. 5 del 14 febbraio 2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 18 ottobre 2012;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DELLE IMPRESE DELLA REGIONE OPERANTI NEI SETTORI PRODUTTIVI MAGGIORMENTE IN CRISI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 2 (NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a realizzare interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) Soggetti gestori: Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine e Pordenone;


b) convenzione: accordo tra l'Amministrazione regionale e ciascun Soggetto gestore previsto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 2/2012;

c) settori produttivi maggiormente in crisi: settori produttivi individuati dai Soggetti gestori, tenuto conto anche dei risultati delle indagini congiunturali effettuate da ciascuno nell'ambito dell'attività di realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica svolta ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché dei dati risultanti dai piani attestanti le situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

d) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: interventi volti a qualificare o riqualificare il tessuto produttivo, migliorando l'impatto ambientale, la diversificazione produttiva e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi produttivi, nonché l'organizzazione aziendale. Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella GU C 244 del 1/10/2004;

e) innovazione di prodotto: l'introduzione di un bene o di un servizio che è nuovo o significativamente migliorato nel rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il quale è stato progettato. Ciò include significativi miglioramenti nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nei software incorporati o altre caratteristiche funzionali;

f) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software) con esclusione di: cessazione dell'utilizzazione di un processo, mera sostituzione o estensione dell'impianto, cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici;



g) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive: interventi volti all'assistenza delle imprese nell'avvio o nel consolidamento della propria presenza sui mercati esteri che non si traducano in meri interventi di delocalizzazione ovvero non comportino dismissione totale o parziale delle attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate nel territorio regionale. È esclusa l'ammissibilità di interventi di internazionalizzazione che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione, secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

h) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione: interventi volti a favorire la costituzione di forme di aggregazione attraverso la promozione dello strumento delle reti di impresa (associazioni temporanee e contratti di rete), nonché il sostegno all'avvio delle attività delle reti medesime finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione.

Art. 3.
Modalità di attuazione

1. L'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai Soggetti gestori, secondo la disciplina del capo II.

2. I Soggetti gestori destinano tali finanziamenti alle imprese, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 7, secondo la disciplina del capo III.

Capo II

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE E SOGGETTI GESTORI

Art. 4.
Disciplina dei rapporti tra regione e soggetti gestori

1. Al fine di disciplinare i rapporti tra Regione e ciascun Soggetto gestore, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 2/2012.

2. Successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa presentazione di domanda da parte di ciascun Soggetto gestore, provvede alla concessione a favore di ciascuno di essi del finanziamento di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 2/2012, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

3. I Soggetti gestori presentano alla Direzione centrale attività produttive apposite relazioni, di norma bimestrali, attestanti l'ammontare dei contributi concessi ai beneficiari di cui all'art. 6, al fine di consentire l'emissione dei relativi provvedimenti regionali di erogazione delle risorse.

4. Ciascun Soggetto gestore rendiconta all'Amministrazione regionale il finanziamento di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini indicati nel decreto di concessione di cui al comma 2.

Art. 5.
Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del finanziamento a favore di ciascun Soggetto gestore è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi

di legittimità o di merito indotti dalla condotta del medesimo Soggetto non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione regionale.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, anche solo parzialmente, nel caso di inadempimento degli obblighi il cui rispetto è espressamente disposto a pena di revoca dalla convenzione di cui all'art. 4, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente al Soggetto gestore l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Capo III

GESTIONE DEI PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI
PRODUTTIVI MAGGIORMENTE IN CRISI

Art. 6.
Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono le imprese aventi sede legale o almeno un'unità operativa nel territorio provinciale di competenza dei Soggetti gestori, operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi.

Art. 7.
Progetti finanziabili

1. Sono ammessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, diretti alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- b) innovazione di prodotto e di processo;
- c) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive;
- d) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione.

Art. 8.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite ai rispettivi interventi:

- a) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale:
 - 1) studi di fattibilità ed analisi di percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed elaborazione di nuove strategie;
 - 2) consulenze finalizzate alla realizzazione di sistemi per il controllo di gestione e modelli per l'analisi dei costi;
 - 3) implementazione di sistemi di gestione della qualità, sicurezza ed ambiente;
 - 4) acquisto di software gestionali;
- b) innovazione di prodotto e di processo:
 - 1) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo riconosciute da organismi accreditati in base a normative comunitarie o nazionali, compresi i costi relativi al conseguimento delle medesime certificazioni, all'addestramento degli addetti e alle prove di laboratorio;
 - 2) consulenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa la realizzazione di prototipi, l'assistenza tecnico/managersiale per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;
 - 3) investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, software ed hardware da utilizzare per nuove modalità produttive, compresi i costi relativi all'addestramento di personale;
 - 4) acquisto di brevetti, licenze e marchi;
 - 5) realizzazione e implementazione del sito internet;



c) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive:

1) studi di mercato o acquisizione di studi di mercato relativi ai Paesi obiettivi degli interventi di internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive;

2) spese di iscrizione a fiere, se sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo;

3) spese di noleggio e allestimento di stand;

4) acquisizione di servizi di interpretariato e traduzione;

5) locazione e allestimento di locali per la creazione di uffici o di sale espositive, di centri di assistenza tecnica e di strutture logistiche all'estero, compresi i costi per installazione e potenziamento dei collegamenti telematici tra imprese;

6) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero, le fiere e/o impiegati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;

7) compenso lordo del personale non dipendente impiegato presso l'unità locale estera di cui al punto 5), nonché del personale non dipendente utilizzato per le dimostrazioni di cui punto 6);

8) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli, depliant, brochure, riviste, bollettini e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo nella misura massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

9) spese per l'organizzazione di azioni promozionali;

10) studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo di reti distributive specializzate all'estero;

11) servizi e attività di consulenza per l'ideazione e realizzazione di brand;

12) creazione dei siti web in inglese o nella lingua del paese obiettivo dell'intervento dell'internazionalizzazione;

d) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione:

1) consulenze inerenti la valutazione di nuove forme di integrazione tra imprese, tramite la creazione di gruppi che operano con aggregazione orizzontali o filiere verticali, nonché la realizzazione di reti di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione;

2) spese notarili e di registrazione sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo per la costituzione di contratti di rete o di Associazione temporanea di imprese con la partecipazione di due o più imprese.

2. Le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 sono ammesse nella misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione delle consulenze di cui al comma 1, lettera b), punto 2), ammissibili nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono ammesse a condizione che:

a) il consulente o la società di consulenza, esterni all'organizzazione aziendale, svolgano un'attività professionale risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente;

b) venga stipulato tra il beneficiario del contributo e il consulente o la società di consulenza apposito contratto, risultante anche da semplice scrittura privata. Nel contratto vengono definiti contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione consulenziale resa.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) costi del personale dipendente;

b) acquisto di beni usati e beni di consumo;

c) costi sostenuti per l'attività di ordinaria gestione aziendale;

d) vitto;

e) costi sostenuti per la realizzazione di opere in economia o per la rimozione di macchinari, beni ed impianti preesistenti;

f) IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate.

Art. 10

Contenuto dei bandi per la presentazione delle domande di contributo

1. Ciascun Soggetto gestore pubblica sul proprio sito ufficiale entro il 1° marzo di ogni anno il bando per la presentazione delle domande di contributo dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi.

2. I bandi di cui al comma 1 indicano:

a) le modalità e termini di presentazione della domanda di contributo;

b) la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, con la previsione, in particolare, di una relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante:

1) gli obiettivi del progetto;

2) il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;

3) i risultati attesi;

4) i costi previsti per la realizzazione del progetto;

c) l'elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo, nonché la specificazione delle spese non ammissibili, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento;

d) le modalità di avvio con la previsione che non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda e con una durata superiore a 18 mesi;

e) gli obblighi dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6;

f) i termini entro i quali i beneficiari presentano la documentazione attestante il mantenimento dei vincoli di cui all'art. 12;

g) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei soggetti individuati rispettivamente come responsabile e referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

h) le risorse disponibili per il medesimo bando attivato, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute.

3. Ai bandi è allegato lo schema per la presentazione della domanda di contributo.

4. I bandi indicano altresì, con riferimento alla documentazione di cui al comma 2, lettera b), ogni ulteriore elemento ritenuto necessario per l'esauriva illustrazione del progetto presentato dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6.

Art. 11.

Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi pubblici, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.



3. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 12.

Vincoli di destinazione

1. I beni mobili oggetto del contributo non possono essere ceduti a qualsiasi titolo né essere utilizzati al di fuori del territorio regionale per due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

2. Per gli interventi che comportano l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione del risultato conseguito per tre anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. I beneficiari mantengono la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun Soggetto gestore pubblica il bando per la presentazione delle domande di contributo dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi entro sessanta giorni dalla data di registrazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 4, comma 2 da parte della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente TONDO

12R0707

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 12.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 232 dell'8 novembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei rapporti internazionali volti all'accesso a documentazione scientifica e alla collaborazione per la presentazione a finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi dell'Unione Europea avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, ai seguenti organismi associativi:


a) Associazione International Agency for Health Technology Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di agenzie prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi, partner della World Health Organization (WHO), che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra le agenzie aderenti la rete;

b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica clinica;

c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Belgio 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue l'obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra Regioni, le autonomie locali e le istituzioni europee nell'ambito delle definizioni delle politiche sanitarie europee;

d) Health Technology Assessment International, di seguito denominata HTAI, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Canada Societies Act of Alberta 2000, che persegue l'obiettivo di supportare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie nel mondo;

e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della Sanità, di seguito denominata RHN, rete di regioni costituita il 17 novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle Regioni nella promozione e definizione delle politiche sanitarie.



Art. 2.

Partecipazione agli organismi associativi

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3.

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1.

2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.

3. Ogni modifica dello statuto degli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di cui all'articolo 1 con una prima quota di adesione, pari a euro 1.350,00 per l'Associazione INAHTA, a euro 1.500,00 per la rete GIN, a euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, a euro 1.360,00 per l'associazione HTAI, a euro 5.000,00 per l'associazione RHN.

2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese correnti", voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0711

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2012, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 58 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema degli enti locali), le parole: "tra Regione, province e comuni," sono sostituite dalle seguenti: "tra Regione, province, città metropolitana e comuni,".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "singoli o associati," sono aggiunte le seguenti: "la città metropolitana".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "enti associativi" sono aggiunte le seguenti: ", della città metropolitana".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

1. All'linea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "enti associativi" sono aggiunte le seguenti: ", la città metropolitana".


2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: "Il monitoraggio si svolge sulla base dei dati finanziari trasmessi dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana entro il 10 ottobre, attinenti il rispetto dell'obiettivo programmatico alla data del 1° ottobre e l'entità dei pagamenti che detti enti possono effettuare nel corso dell'anno.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: "I comuni e le province" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni, le province e la città metropolitana".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "o della provincia" sono aggiunte le seguenti: "o della città metropolitana".



3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: "Ai comuni e alle province" sono sostituite dalle seguenti: "Ai comuni, alle province e alla città metropolitana".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2-bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Quando una legge prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di funzioni e servizi in un ambito stabilito dalla Regione, detto obbligo è assolto negli ambiti di cui all'allegato A.»

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 le parole: "e alle province" sono sostituite dalle seguenti: "e alle province e alla città metropolitana".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 68/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 68/2011 la parola: "trasposto" è sostituita dalla seguente: "trasporto".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: "Se la convenzione non specifica la decorrenza dell'esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione."

Art. 9.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 68/2011 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Art. 10.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "medesima provincia" sono aggiunte le seguenti: "o della città metropolitana".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di recesso dall'unione, il comune può approvare, nelle more della conclusione del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del procedimento di recesso.»

Art. 11.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011, le parole: "della sezione II" sono soppresse.

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformità al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 110 per il presidente dell'unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all'articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformità alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono così provvisoriamente costituiti:

a) il consiglio dell'unione è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29;

b) la giunta dell'unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;

c) il presidente è individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all'elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all'articolo 34, comma 8."

Art. 12.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l'elezione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Tuel."

Art. 13.

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell'articolo 39 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: "Personale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano nelle spese ivi previste quelle relative al personale derivante dal conferimento effettuato direttamente all'unione di funzioni e servizi da parte dello Stato o della Regione.»

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011, le parole: "da comuni e province" sono sostituite dalle seguenti: "da comuni, province e città metropolitana".

4. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011, le parole: "da comuni e province" sono sostituite dalle seguenti: "da comuni, province e città metropolitana".

Art. 14.

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 le parole: "e le relative modifiche statutarie" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono sciogliere l'unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale. Alla comunicazione è allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso o di scioglimento.»


3. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole: "e stabilisce la data di decorrenza del recesso, delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'unione" sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 le parole: "e la modifica statutaria" sono soppresse.

5. Al comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole: "gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di recesso e".

6. Il comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«7. Se l'unione non esercita entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b), nonché in caso di successiva cessazione dell'esercizio di tali funzioni da parte dell'unione, la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c). In alternativa, la Giunta regionale presenta una proposta di legge con la quale si provvede all'attribuzione ad altri enti delle funzioni già conferite all'unione.»



Art. 15.

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le leggi regionali che stabiliscono ambiti di esercizio più ampi per l'esercizio di specifiche funzioni fondamentali."

Art. 16.

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "una stessa provincia" sono aggiunte le seguenti: "o città metropolitana".

2. Il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non è sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto può essere comunque adottato.»

3. Il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, avviano l'esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali;».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è inserita la seguente:

«b bis) Il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se nell'ambito è presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato è svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune con termine associato;».

3. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se i comuni obbligati costituiscono un'unione di comuni a disciplina ordinaria, sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2).».

4. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'unione esercita, per tutti i comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio, almeno due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2);

b) l'unione esercita per tutti i comuni associati almeno una funzione fondamentale o, in alternativa, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2);».

5. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "che comportino il voto favorevole anche dei sindaci" sono aggiunte le seguenti: "partecipanti alla votazione".

6. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "dei comuni tenuti all'esercizio" è aggiunta la seguente: "associato".

7. Al comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, la parola: "2012" è sostituita con la seguente: "2013".

8. Il comma 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«6. Si ha corrispondenza di funzioni, ai sensi del comma 4, lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due medesime funzioni.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 57 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 31-ter, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.».

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 58 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Funzioni fondamentali). — 1. Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate dall'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 60 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata). — 1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, e nei termini stabiliti dalla medesima normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L'aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuità territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva può essere inferiore se l'aggregazione non ha continuità territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l'applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:

a) la proposta è avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, è stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;

b) la proposta è avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, riguarda tutti i comuni dell'unione, e la proposta è stata deliberata da tutti i comuni dell'unione.

4. Negli altri casi, non si procede all'istituzione dell'unione a disciplina differenziata.



5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere *a)* o *b)*. Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l'unione è istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.

6. Se la proposta è avanzata, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, da tutti i comuni di un'unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione.»

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 61, della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Effetti dell'istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata*). — 1. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell'articolo 60, comma 6, l'unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano già in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.

2. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni già facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e dall'articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell'unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L'unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all'unione anche sul territorio del comune medesimo.

3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l'esclusione o il recesso automatico da un'unione di un comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, previgente all'entrata in vigore del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.»

Art. 22.

Modifiche all'articolo 76 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi.»

Art. 23.

Inserimento dell'articolo 78-bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 78 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

«Art. 78-*bis* (*Disposizioni speciali per l'estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese*). — 1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.

2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere da *a)* a *j)*, nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera *l)*. Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.

3. Le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 75, commi da 4 a 9. Dell'articolo 76 si applica unicamente il comma 2-*ter*.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l'assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.

5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.»

Art. 24.

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 68/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 80 della l.r. 68/2011 le parole: “Negli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Negli anni 2011, 2012 e 2013” e il numero: “2013” è sostituito dal seguente: “2014”.

Art. 25.

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:

«*c)* esercitino almeno le seguenti funzioni:

1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2);

2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del comma 1, lettera *c)*:

a) non sono considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile.»

3. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “direttamente dallo statuto” sono aggiunte le seguenti: “; definite in conformità con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali”.

4. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “o non hanno trasmesso nei termini gli atti di cui all'articolo 9, comma 1” sono sopresse.



Art. 26.

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "nei termini" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità".

Art. 27.

Modifiche all'articolo 97 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 68/2011 sono sopresse le parole: "da approvare entro il 30 novembre 2012,".

Art. 28.

Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 108 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che dà conto:

- a) del processo di estinzione delle comunità montane;
- b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
- c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite;
- d) della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III.

2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è abrogato.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'anno 2012, i contributi di cui all'articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del presente comma.».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 111 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, secondo e terzo periodo, si applicano dall'anno 2013.».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 112 della l.r. 68/2011

1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 68/2011 sono soppressi.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

(Omissis).

12R0691

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2012, n. 49.

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 56 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'art. 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

2. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escluderne l'applicabilità sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonché stabilire limiti differenziali alle possibilità di ampliamento previste dalla presente legge, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi.


Art. 2.

Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione.

1. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.

3. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato.



4. Ai fini della presente legge si intendono per «edifici esistenti» quelli che tali erano alla data di pubblicazione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel cratere sismico di cui al decreto del commissariato delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni sono considerati esistenti gli edifici che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge.

5. Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialità che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

6. Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/68.

7. Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di cui al comma 5 in luogo della cessione o uso pubblico, sarà determinato ponendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenda del Territorio o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato.

8. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate «A», ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

9. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla presente legge possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione che non vengano superati i singoli parametri di incentivo così come determinati, sulla base delle distinte destinazioni edilizie esistenti, dagli articoli 3 e 4.

10. Le misure premiali comunque non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della legge regionale 16/2009.

11. In caso di edifici ad usi promiscui, le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto dal comma 14, dell'art. 5 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011.

12. All'interno dei piani attuativi e strumenti similari di cui all'art. 26 della legge regionale n. 18/83, l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/68, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/68. Devono essere inoltre rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G. le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.

Art. 3.

Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali.

1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal decreto ministeriale 1444/68, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. L'incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere aumentato fino a raggiungere il 40 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione.

3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.

4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente, e per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione prevista nel precedente comma 2.

5. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima di 1 mq./10 mc.

Art. 4.

Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali.

1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. L'incremento di cui al comma 1 può essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'intero ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione.

3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.

4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione prevista dal comma 2.

5. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie esistente, che si andrà a sommare alle premialità di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione prevista dal comma 2.



6. La misura premiale di cui al comma 5 non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale.

7. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione.

Art. 5.

Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso

1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso è in ogni caso il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'art. 3.

4. La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è, invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.

5. Salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di individuare ulteriori casi, sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:

a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio alla persona;

b) destinazioni produttive, industriali o artigianali integrabili con: direzionale e servizi; commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, cultura e comunicazione;

c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto;

d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, commerciale nella forma di esercizio di vicinato;

e) destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande.

6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.

7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 «Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere» e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione.

8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

Art. 6.

Condizioni e criteri per la modifica della sagoma

1. Per tutti gli interventi posti in essere per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 sono ammesse le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1444/1968.

Art. 7.

Semplificazione delle procedure

1. I poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi sono esercitati dalle Province nei modi e nelle forme previste dall'art. 9 della legge regionale 5 maggio 2010 n. 14 «Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2010 n. 1 - legge finanziaria regionale 2010 - e disposizioni di adeguamento normativo».

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, dell'art. 20, della legge regionale 18/1983, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici e le destinazioni d'uso previsti dal Piano stesso. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4, 5 e 7 della legge regionale 18/1983 e successive modifiche e integrazioni. Le premialità previste nella presente legge costituiscono variazioni del carico urbanistico.

3. Il cambio di destinazione da edilizia residenziale pubblica ad altra destinazione costituisce variazione al P.R.G.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Alle istanze presentate ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2 luglio 2011 n. 106, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, possono applicarsi le disposizioni della presente legge previa integrazione delle istanze medesime ai fini del raggiungimento delle premialità riconosciute dagli articoli che precedono, se inserite nell'elaborato del Consiglio comunale.

2. Gli edifici che hanno usufruito degli incrementi volumetrici di cui al decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2 luglio 2011 n. 106, o per i quali sono stati già conseguiti i titoli edilizi, possono usufruire di quanto normato dalla presente legge previa decurtazione delle premialità già riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

3. Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo degli incentivi di cui al decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2 luglio 2011 n. 106, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 9.


Modifiche all'art. 11 della legge regionale 16/2009

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 16/2009 le parole da «24 mesi» fino a «presente legge» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».

Art. 10.

Modifica all'art. 85 della legge regionale 15/2004

1. Al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)» la parola «luglio» è sostituita dalla parola «dicembre».



Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 ottobre 2012

CHIODI

12R0712

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 22.

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25/I-II del 26 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione e l'estinzione delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane), con particolare riferimento alla ricollocazione del personale in servizio presso le sopresse Comunità montane con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2011.

Art. 2.

Ricollocazione del personale delle sopresse Comunità montane. Progetto di mobilità

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove e coordina la ricollocazione del personale delle sopresse Comunità montane, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2011, verso altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, secondo le disposizioni del presente articolo e previa informativa sindacale.

2. La Regione provvede, mediante la stipulazione di accordi, a favorire la copertura di posti liberi e disponibili negli organici di enti locali, associazioni di comuni ed altre amministrazioni pubbliche aventi sede o uffici nel territorio regionale con personale proveniente dalle sopresse Comunità montane, secondo le vigenti norme sulla mobilità volontaria e obbligatoria e sul passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività e funzioni, prevedendo forme di incentivazione

mediante erogazione di risorse finanziarie alle amministrazioni riceventi per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre i quattro esercizi successivi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando quanto disposto al comma 16.

3. Le amministrazioni pubbliche che aderiscono al progetto di mobilità proposto dalla Regione fissano, quale criterio prioritario di scelta, l'acquisizione di personale proveniente da Comunità montane il cui ambito territoriale coincide o, in alternativa, sia confinante con la nuova sede di lavoro.

4. Il personale trasferito dalle sopresse Comunità montane ad altre amministrazioni pubbliche mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5. I dipendenti in possesso dei necessari requisiti professionali, pur rimanendo inquadrati nella medesima categoria, possono chiedere di essere inquadrati in un diverso profilo professionale.

6. Il personale può presentare più domande fermo restando che la definitiva accettazione di una istanza comporta l'automatica rinuncia alle altre.

7. Entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'accordo le amministrazioni stipulanti provvedono alla pubblicazione dei relativi bandi e al personale dipendente degli enti montani sono assicurati trenta giorni per la presentazione delle domande di mobilità, decorrenti dalla notifica degli stessi bandi alle Comunità montane.

8. Le Unioni di comuni costituite in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ricoprono in prima applicazione il posto di segretario dell'ente mediante conferimento dell'incarico al segretario generale di una delle Comunità montane sopresse e, in mancanza di disponibilità, provvedono secondo statuto.

9. La Giunta regionale, per motivate esigenze organizzative, è autorizzata, per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, ad attivare la procedura finalizzata all'utilizzazione in assegnazione temporanea secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Il personale in assegnazione temporanea mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, a cui continua a far capo l'onere relativo all'intero trattamento economico.

11. La Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle sopresse Comunità montane, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante correzione di un incentivo.


12. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la misura dell'incentivo e le norme di divieto ed incompatibilità sono determinate dalla Giunta regionale.

13. Non può essere interessato dalle procedure di ricollocazione e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il personale delle sopresse Comunità montane già in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza.

14. Il personale che, pur potendo accedere alla mobilità di cui al presente articolo, non faccia domanda di trasferimento è sottoposto, dalla data di collocamento in disponibilità appositamente indicata dalla Giunta regionale, alla disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di ricollocazione del personale delle sopresse Comunità montane.

16. Per il corrente esercizio finanziario e, nei limiti previsti al comma 2, per gli esercizi successivi, il costo complessivo lordo delle unità di personale transitate ad altre amministrazioni pubbliche è interamente rimborsato dalla Regione mediante trasferimenti trimestrali. Contestualmente, con pari periodicità e per pari importi, sono ridotti i trasferimenti che la Regione effettua a favore delle sopresse Comunità montane, in relazione alle unità di personale che risultano cedute.



17. Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004, possono essere attivate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale delle sopresse Comunità montane, a richiesta dei commissari liquidatori e previo assenso del dipendente, per il compimento della procedura di liquidazione.

18. Per l'esercizio finanziario 2012, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è utilizzato lo stanziamento iscritto alla UPB n. 241, capitolo 28300 (Contributi a comunità montane in spese correnti per funzionamento organi e uffici), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La Giunta regionale provvederà alle necessarie variazioni del bilancio gestionale. Per i successivi esercizi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 3.

Norme relative alla procedura di liquidazione delle Comunità montane

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti alla liquidazione delle disciolte Comunità montane, ivi compresa la eventuale compensazione tra debiti e crediti nei confronti della Regione.

2. I commissari liquidatori, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, lettere *f*) e *g*), della legge regionale n. 6/2011, provvedono:

a) all'avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva, in capo agli enti singoli o associati subentranti, dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato o coperti, totalmente o in parte, da contributi a carico del bilancio regionale;

b) al trasferimento dei mutui e relative annualità a carico di comuni già partecipanti all'ente montano, nel caso di investimenti riconducibili per loro natura ad opere di urbanizzazione ricadenti nei rispettivi territori;

c) all'estinzione dei mutui non riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera *b*); a tale fine provvedono anche mediante l'alienazione di beni della Comunità montana;

d) a proporre alla Giunta regionale, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, l'individuazione di soggetti attuatori per gli interventi e le opere assistiti da contributo regionale, di cui l'ente montano risulta beneficiario finale;

e) al trasferimento degli archivi delle Comunità montane agli enti subentranti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

f) ad impegnare i comuni appartenenti all'ambito del disciolto ente montano, per i rapporti non estinti, alla solidarietà passiva secondo criteri di equità e proporzionalità;

g) ad approvare, alla chiusura delle procedure di liquidazione, un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Giunta regionale.

3. I commissari liquidatori sono inoltre impegnati, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2011, a far fronte al ripianamento delle passività derivanti dal riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante alienazione del patrimonio disponibile, privo dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie, e libero da controversie in merito ai titoli di proprietà, tenendo conto:

a) che il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini sul prezzo di mercato effettuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunitario, o, in mancanza, da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni;

b) che i beni in alienazione sono prioritariamente offerti al prezzo di stima a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di concessione, di contratti di comodato, locazione e fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati, a condizione che si trovino in regola con il pagamento di canoni e accessori;

c) che per le procedure di alienazione si fa riferimento a quanto dettato dalle leggi di settore e dai regolamenti approvati dalle Comunità montane;

d) che, per i beni del patrimonio disponibile in uso di enti locali, occorre prioritariamente acquisire l'eventuale manifestazione d'interesse dell'ente all'acquisto della proprietà.

Art. 4.

Norme relative alla procedura di estinzione delle Comunità montane

1. Il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 6/2011, con il decreto di estinzione della Comunità montana provvede a dettare disposizioni per il trasferimento agli enti subentranti delle funzioni assegnate dalla Regione e relative risorse finanziarie.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della Comunità montana, può adottare ogni atto comunque necessario alla successione nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente soppresso.

3. Il decreto di cui al comma 2 può altresì stabilire che un comune o un'associazione di comuni siano individuati quale ente responsabile per la chiusura definitiva dei rapporti attivi o passivi e dei procedimenti in corso che residuano dalla procedura di liquidazione.

4. La Giunta regionale può erogare contributi ad enti locali subentranti per far fronte agli oneri derivanti dalla successione nelle obbligazioni.

5. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione ad ogni ente interessato e al Ministero dell'Interno ai fini della destinazione agli enti subentranti di trasferimenti erariali, così come disposto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6. La Giunta regionale, al fine di favorire il completamento delle operazioni di liquidazione delle sopresse Comunità montane e l'attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove il raggiungimento di intese con gli enti del Sistema regionale di cui alla legge regionale n. 2/2012 per la mobilità del personale a tempo indeterminato, che, al netto di quanto prevede l'articolo 2, comma 13, non abbia trovato ricollocazione in altra pubblica amministrazione.

7. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di liquidazione delle sopresse Comunità montane.

Art. 5.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 ottobre 2012

IORIO

12R0713



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21 ad oggetto: «Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 ottobre 2012, n. 24).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Molise - Parte prima - n. 25 del 26 ottobre 2012)

Al testo della legge pubblicata a pagina 5636 del suindicato *Bollettino ufficiale* all'art. 1, comma 1, settimo rigo, laddove è scritto:

«... e così rideterminata: ...»

leggasi:

«... è così rideterminata: ...»

12R0716

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-048) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 2 1 5 *

